



# **CAPITOLATO DI APPALTO**

*relativo a*

**CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA  
REFRIGERATA LISCIA E/O GASATA DENOMINATO “CASA DELL’ACQUA” A CAIRO  
MONTENOTTE**

Approvato con DGC n. 45 del 20/04/2023

## **Art. 1 - OGGETTO DI CONCESSIONE**

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di distribuzione di acqua potabile presso la struttura comunale denominata “casa dell’acqua”, dotata di impianto di erogazione acqua, liscia e gasata, ubicata in piazza Baden-Powell a Cairo Montenotte. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni qui esposte. L’esecuzione delle attività deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell’arte e il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

## **Art. 2 – ULTERIORI DISTRIBUTORI**

Il concessionario dovrà garantire entro mesi TRE dalla sottoscrizione della concessione almeno il posizionamento dei distributori nelle seguenti ubicazioni:

- Frazione Rocchetta
- Frazione Bragno
- Via Colla (stazione ferroviaria)

Tali distributori dovranno essere gestiti con le stesse modalità della “casa dell’acqua” di piazza Baden-Powell, di proprietà comunale.

Il concessionario dovrà inoltre garantire la gestione di eventuali distributori installati presso gli stabili comunali che lo stesso avrà previsto nell’offerta tecnica.

## **Art. 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

A carico del comune saranno esclusivamente gli oneri derivanti dai consumi di acqua e energia elettrica per la gestione ordinaria del servizio di distribuzione acqua.

## **Art. 4 - DURATA CONTRATTUALE**

La concessione del servizio di erogazione di acqua pubblica ha durata di 8 anni, dalla firma della convenzione, con facoltà per la stazione appaltante di avvalersi di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di modifica e/o recesso da comunicare con raccomanda A.R. oppure P.E.C. 3 mesi prima.

Le attività oggetto di concessione dovranno essere avviate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento.

La Concessione in oggetto potrà essere eventualmente rinnovata con apposito contratto per ulteriori due anni (opzione di rinnovo), previa comunicazione almeno due mesi prima della data di scadenza del contratto originario e previo consenso dell’Amministrazione Comunale.

## **Art. 5 – ADEMPIMENTI DELLA CONCESSIONARIA**

La concessionaria dovrà:

- 1) garantire il servizio di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione dell'impianto ed eseguire analisi come previsto dall'art.10, lettera C, comma 3;
- 2) provvedere alla fornitura e sostituzione costante delle bombole CO2 per gassatura dell'acqua, per tutta la durata della concessione;
- 3) gestire il servizio di gestione e manutenzione del sistema di pagamento e conservarne il regolare funzionamento.
- 4) Garantire quanto previsto all'art. 2

## **Art. 6 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I servizi concessi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Il concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, per quanto concerne i lavori di manutenzione dell'impianto, tale disposizione è valida anche per lavori di manutenzione straordinaria.
3. Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
4. Il concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## **Art. 7 – PARTICOLARI OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO**

Prima dell'inizio della gestione dell'impianto, il concessionario consegnerà alla stazione appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'attività di gestione dell'impianto, tale documento dovrà contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con specificazioni in merito ai criteri di valutazione utilizzati;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione su indicata;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione delle misure di sicurezza da adottare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente;
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta competenza professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. In caso di affidamento di lavori a personale esterno all'azienda, si farà riferimento all'art. 26 del D.Lgs.81/2008, pertanto il concessionario, prima dell'appalto dei lavori dovrà:

1. verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione dei lavori da affidare ai sensi dell'art. 6 comma 8 lett.g del D.Lgs 81/2008;
2. fornire agli stessi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti sull'impianto ed elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di tali interferenze.

Tale documento dovrà essere allegato ai contratti di appalto ed entrambi dovranno essere trasmessi al concedente. Ai sensi di legge le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Nello svolgere tali obblighi il concessionario deve instaurare

un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori. Il gestore della "Casa dell'acqua" e quanti operano in essi in qualità di manutentori, assumono la veste di "Operatori del settore alimentare" e devono garantire la sicurezza igienica della bevanda, rispettando tutte le leggi di settore, in particolare il Regolamento CE 852/2004, tramite l'adozione di Piani di Autocontrollo (Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17/02/2011), e l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

#### **Art. 8 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO**

Il personale destinato ai lavori, siano essi di adeguamento dell'impianto o di manutenzione dello stesso, dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere da eseguire; sarà dunque formato e informato in materia di sicurezza sul lavoro, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. Il concessionario dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- 1) I regolamenti in vigore in cantiere;
- 2) Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- 3) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza;
- 4) Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per il concessionario responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

#### **Art. 9 – SERVIZIO IN CONCESSIONE**

Il servizio consiste nella distribuzione di acqua liscia fredda e gasata fredda a fronte di un pagamento della risorsa. Sono comprese nel servizio i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria della fontana, consistenti in:

- ♣ mantenimento dell'attivazione dell'impianto h24;
- ♣ riscossione e contabilizzazione del pagamento necessario al prelievo dell'acqua;
- ♣ sostituzione dei dispositivi di filtraggio dell'acqua;
- ♣ sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica necessarie per l'erogazione di acqua gasata;
- ♣ verifica periodica del corretto funzionamento delle unità filtranti e di tutti i dispositivi necessari per mantenere gli standard di qualità dell'acqua;
- ♣ operazioni di verifica degli standard qualità e report relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria;
- ♣ analisi dei parametri batterici (Escheria coli – Batteri coliformi – Enterococchi – Pseudomonas aeruginosa, limite assente in ml 100 di campione analizzato – conta delle colonie a 22° C e 36° C;
- ♣ pulizia e mantenimento del decoro della "casetta dell'acqua" e del raggio di ml 2 attorno alla stessa.

#### **Art. 10 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.**

##### **A. DISTRIBUZIONE DI ACQUA LISCIA FREDDA E GASATA FREDDA.**

1. Il concessionario avrà l'obbligo della gestione e conduzione intesa come garanzia di funzionamento, manutenzione e controllo dell'impianto. Sono quindi a carico del concessionario:

- le spese necessarie per l'amministrazione dell'impianto;
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria dell'impianto;
- spese per garantire l'assistenza con reperibilità nelle ore di apertura della casa dell'acqua;
- Le spese relative alle coperture assicurative necessarie per garantire il servizio;

- La verifica periodica di legge degli impianti e collaudi quando necessario.
- 2. Il concessionario è l'unico responsabile della qualità del prodotto distribuito del rispetto degli standard di qualità e salubrità dell'acqua erogata.
- 3. Gli standard qualitativi minimi da garantire devono essere conformi alla normativa in vigore nel tempo.
- 4. Il concessionario dovrà, all'atto dell'attivazione del servizio, mettere immediatamente a disposizione dei competenti uffici comunali numeri di telefono fissi o mobili in modo da rendere reperibile il personale necessario per urgenze.
- 5. Il concessionario dovrà entro 10 giorni dall'inizio del rapporto di concessione mettere a disposizione almeno un recapito telefonico e fax per comunicazioni di servizio da parte degli uffici comunali e per gli utenti con reperibilità dalle 8.00 – 17.00.
- 6. Il concessionario dovrà inoltre garantire al concedente un servizio di reperibilità telefonica giornaliera con reperibilità sulle 24 ore di tutti i giorni feriali e prefestivi.

## **B. LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. Sono a carico del concessionario i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria di cui all'art.6 , nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:
  - D.Lgs.31/2001 e successivi atti normativi, relativamente alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
  - D.M. 174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. relativamente ai materiali da utilizzare negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
  - D.M. 443 del 21/12/1990 e ss.mm.ii. relativamente al trattamento di acque potabili;
  - D.M. 199 del 11/11/2009 e ss.mm.ii. relativamente all'anidride carbonica quale ingrediente alimentare;
  - D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - D.M. 7/2/2012 n.25 relativamente alle apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. che si intendono parte integrante del presente atto;
2. Nessuna sostanza o materiale utilizzato durante la ordinaria o straordinaria manutenzione dell'apparecchiatura deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per legge per il fine cui sono impiegati, inoltre tali sostanze o materiali non devono ridurre la tutela della salute umana.
3. Sono considerate operazioni di manutenzione ordinaria le lavorazioni che comportino, l'utilizzo di sola mano d'opera, la sostituzione di componenti soggette ad usura, la sostituzione o la ricarica delle bombole di anidride carbonica, le analisi chimiche e batteriologiche sulla qualità dell'acqua.

## **C. OPERAZIONI DI VERIFICA DEGLI STANDARD QUALITÀ E REPORT PERIODICI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE**

1. Il concessionario si impegna alla compilazione di un registro in cui saranno annotati:
  - Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati;
  - Tutti gli interventi per la risoluzione di malfunzionamenti o di guasti;
  - Le operazioni di verifica periodica dell'apparecchiatura;
  - I campionamenti e le analisi relative alla qualità dell'acqua; ogni operazione annotata dovrà riferirsi alla data in cui sono state effettuate tali lavorazioni ed il volume di acqua erogata;
2. Il concessionario s'impegna a rendere disponibile il registro di manutenzione ogni volta che il concedente lo richieda;
3. Il concessionario si impegna a raccogliere prelievi ed ad effettuare controlli dei parametri batterici, tra giugno e settembre, sugli stessi con una frequenza minima annuale e dopo ogni fermo macchina superiore a mesi uno, in modo da poter attestare la qualità dell'acqua erogata, inoltre è tenuto alla conservazione della documentazione dell'avvenuto prelievo ed all'esito delle analisi sul prelievo per un tempo non inferiore a 5 anni e dovranno sempre essere trasmessi al comune per la pubblicazione sul sito istituzionale.
4. Il concessionario è obbligato a verificare annualmente l'efficacia del sistema depurativo, accertandosi del mantenimento degli standard qualitativi dell'acqua distribuiti e s'impegna a farne comunicazione al pubblico mediante affissione negli spazi a ciò destinati sulla parete della casa dell'acqua.

5. Il concessionario s' impegna a rendere disponibili resoconti annuali circa il consumo effettivo di acqua potabile.

6. Nel caso in cui la qualità dell'acqua distribuita non sia conforme a quanto disposto dal presente articolo lettera B comma 1, il concessionario si impegna a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al concedente;
- sospendere il servizio ed intraprendere tutte le misure organizzative necessarie a correggere tale difformità accertandosi della qualità dell'acqua in distribuzione
- verificare gli standard qualitativi dell'acqua distribuita e darne comunicazione al concedente;
- riattivare il servizio, con l'assenso scritto del concedente.

#### **Art. 11 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE**

Il concessionario è totalmente responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza, imprudenza, perizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti all' area ed al loro impianto, attrezzature ed arredi.

L'aggiudicatario è tenuto a prestare la polizza assicurativa, che copra i danni per la responsabilità

civile causati a persone e a cose nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale, pari ad

almeno € 1.000.000,00 e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.

La polizza suddetta deve essere trasmessa al Comune di Cairo Montenotte dieci giorni prima della stipula del contratto.

Ogni danno recato al manufatto in occasione dell'esecuzione del servizio dato in concessione ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario al più presto e, comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla Amministrazione comunale.

In caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore, si provvederà d'ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie addebitandone i relativi costi.

Sono esclusi i danni a causa di tumulti, agenti atmosferici e atti vandalici per cui si provvederà in concerto con l'Amministrazione Comunale per il ripristino del bene.

#### **Art. 12 – DOVERI ESERCITATI DAL COMUNE**

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs 31/2001 la Stazione Appaltante ha l'autorità per imporre al gestore la temporanea sospensione del servizio, senza che esso abbia a pretendere alcun risarcimento per mancato introito, qualora la fornitura di acqua destinata al consumo umano rappresenti un potenziale rischio per la salute;

2. Il concessionario a seguito di tale comunicazione si attiverà immediatamente al fine di preservare della salute dei cittadini;

3. Il concessionario riprenderà il servizio solo a seguito di comunicazione scritta da parte della P.A.

#### **Art. 13 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Sono concesse sospensioni temporanee al servizio nel caso in cui si verificano le seguenti circostanze:

a) si stiano eseguendo gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione dell'impianto, in tal caso il servizio riprenderà non appena saranno ultimate tali lavorazioni;

b) su iniziativa del concessionario, previo avviso al concedente, in caso di inverni particolarmente rigidi che potrebbero dare origine a danni al manufatto, senza che lo stesso abbia a pretendere alcun rimborso;

c) nel caso descritto all'art. 13;

d) il concessionario riscontra, nell'ambito dei controlli obbligatori da effettuare sulla qualità dell'acqua erogata, valori non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, il tal caso concessionario si impegna a:

\* darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio del Comune;

- \* sospendere il servizio ed intraprendere tutte le misure organizzative necessarie a correggere tale difformità accertandosi della qualità dell'acqua in distribuzione;
  - \* verificare gli standard qualitativi dell'acqua distribuita e darne comunicazione al concedente;
  - \* riattivare il servizio, con l'assenso scritto dell'Ufficio del Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lett. b,c,d sarà affisso un avviso di sospensione temporaneo del servizio.

#### **Art. 14 – TARIFFA ALL'UTENZA**

1. La tariffa che il concessionario potrà applicare all'utenza è determinata nella misura massima di 0,10 € per litro di acqua erogata, sia essa liscia refrigerata o gassata refrigerata.
2. Il costo del servizio per ogni litro di acqua erogata dovrà essere pubblicizzato mediante affissione in adiacenza del distributore di apposito avviso.
3. Tali tariffe si intendono fisse e di invariabili per tutta la durata della concessione, eccetto che nei casi di cui al successivo comma.

Dal secondo anno tali tariffe potranno essere adeguate su scelta e disposizione dell'Amministrazione Comunale, sulla base all'indice Istat relativo alla categoria costo vita operai e impiegati (senza tabacchi) riferito al mese di ottobre dell'anno precedente, solo su specifica, motivata ed argomentata richiesta del concessionario per sopravvenute disposizioni normative che incidano sullo svolgimento del servizio oppure per aumenti dei costi relativi alla gestione dei servizi in concessione superiori a tre punti percentuali rispetto all'incremento Istat medio annuo. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere tale richiesta. La tariffa potrà essere corrisposta mediante il sistema di pagamento già installato, che prevede sia pagamento a monete, sia con card; è obbligo della concessionaria rilasciare le card. In tal caso sulla parete della casa dell'acqua dovrà essere indicato al cittadino come entrare in possesso della card. La concessionaria potrà utilizzare gli spazi comunali per la consegna in giorni e orari prestabiliti e concordati con gli uffici competenti, oppure attuare la distribuzione in un ufficio diverso appositamente predisposto, all'interno del territorio comunale.

#### **Art. 15 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI**

La casa dell'acqua data in concessione è e rimarrà di proprietà del comune. Alla scadenza della concessione l'impianto e le eventuali migliorie effettuate sullo stesso, realizzati dal concessionario nel periodo contrattuale, si intendono in proprietà del Comune, senza che nessun rimborso sia dovuto.

Per quanto attiene gli "ulteriori distributori" installati secondo quanto stabilito all'art. 2 della presente, gli stessi resteranno di proprietà del concessionario che sarà obbligato a rimuoverli entro mesi 3 dalla scadenza della concessione.

#### **Art. 16 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MODIFICHE AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI**

Il concessionario avrà la facoltà durante la vigenza contrattuale di proporre all'Amministrazione Comunale, con esecuzione totale a proprio carico, innovazioni tecnologiche o strutturali all'impianto, che ritenga possano migliorarne la funzionalità e che possano produrre economie di gestione in particolare mirate al contenimento energetico. A tale scopo il concessionario dovrà presentare progetto tecnico con relativo piano di spesa e di ammortamento. L'Amministrazione Comunale si riserverà di approvare il progetto ed eventualmente partecipare alla spesa.

#### **Art. 17 - PERSONALE DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui alla presente convenzione. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento, divisa, e mantenere un comportamento consono al rispetto di tutti i regolamenti e normative inerenti il servizio di distribuzione di acqua pubblica. Il concessionario dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale alle sue dipendenze e dietro semplice richiesta delle Amministrazioni produrre dimostrazione di regolare assunzione e rispetto delle normative retributive e contributive. Ogni operazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare per ogni operazione dovrà essere

garantito il personale adeguato, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa specifica relativamente alle lavorazioni da effettuare. Relativamente ad interventi su impianti elettrici, il personale operante dovrà possedere i requisiti professionali di legge.

#### **Art. 18 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE**

Lo stesso è stato valutato sulla base dei litri erogati negli ultimi 3 (2020/2021/2022) anni di servizio della precedente gestione valutati in media in litri 81.551,65 annuali che sulla base del costo unitario di 0,1 €/lt per un periodo di anni 10 (8 anni di contratto e possibile rinnovo per ulteriori 2 anni) corrispondono ad un valore stimato del fatturato di € 81.551,65 al quale devono essere aggiunte le agevolazioni corrispondenti ai costi di fornitura delle utenze a carico del Comune, la mancata corresponsione dell'occupazione suolo pubblico e della Tari che possono essere stimate in circa € 1.000/anno sul complessivo delle installazioni per un valore stimato della concessione complessivo di € 91.551,65.

#### **Art. 19 – CONTROLLI**

I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti. A tale fine, personale comunale potrà procedere senza preavviso ad accessi ed ispezioni al fine di verificare l'esatto svolgimento del servizio dato in concessione.

#### **Art. 20 – PENALITÀ**

Qualora venisse accertata inadempienza anche parziale di quanto previsto dalla presente concessione, verrà redatto apposito verbale di contestazione ed alla Ditta verrà addebitata una penalità come di seguito indicato:

- Mancata o anomala erogazione dell'acqua liscia o gasata refrigerata che si protragga oltre le 24 ore dalla segnalazione € 100,00/giorno
- Mancata pulizia degli erogatori, della struttura o zone limitrofe che si protragga oltre le 24 ore dalla segnalazione € 100,00/giorno
- Mancata effettuazione delle analisi previste che si protragga oltre le 24 ore dalla segnalazione € 200,00/giorno
- Mancata o non corretta ottemperanza alle forme di pubblicazione dei prezzi e di tutto quanto previsto dal presente bando che si protragga oltre le 24 ore dalla segnalazione € 50,00/giorno

Ove le inadempienze si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti necessari per ripristinare il buon funzionamento del servizio, restando a carico della ditta le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna.

L'applicazione della penale è di volta in volta disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Manutentivo da comunicarsi alla ditta aggiudicataria. L'Amministrazione potrà intervenire in sostituzione della ditta nei casi di cui sopra con proprio personale, addebitandone i relativi oneri all'impresa in aggiunta alle penali previste.

#### **Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE**

E' vietata alla ditta la cessione totale o parziale del contratto di concessione. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal concessionario.

#### **Art. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera. In particolare ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice, dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi. Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l' I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. La ditta dovrà, prima dell'inizio del servizio, trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o gli venissero

denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L. e I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti enti la dichiarazione delle osservanze agli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

#### **Art. 23 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE**

Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed alla interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di SAVONA.

#### **Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute (maggiori o uguali a tre volte nell'arco dell'anno) violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di contestazioni formali, che a giudizio del concedente pregiudicano la regolarità del servizio;
- b) abbandono ingiustificato del servizio;
- c) fallimento della ditta o sottoposizione a procedure che preludono al fallimento;
- d) riscossione di corrispettivi all'utenza in misura superiore a quella determinata con tariffa dal Comune;
- e) accertata violazione della normativa in vigore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010, n. 136 La dichiarazione di risoluzione sarà preceduta da contraddittorio con la concessionaria e dovrà essere pronunciata, se verificate le condizioni, entro 30 giorni dalla contestazione delle inadempienze. In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare la cauzione che, in misura pari al 10% del corrispettivo presunto di concessione, la ditta sarà tenuta a costituire in sede di stipula di contratto.

#### **Art. 25 – SPESE.**

Tutte le eventuali spese, anche contrattuali, tasse, imposte, tributi in genere, escluso quanto previsto all'art. 3 sono a carico del soggetto affidatario.